

**IN BREVE n. 012-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*tanti auguri*  
*marco perelli ercolini*

**RECUPERO CREDITI ECM TRIENNIO 2014-2016** da NewsLetter SNAMI  
Provinciale Milano - 16 marzo 2018

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014 -2016. Tale recupero è fattibile entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. È possibile effettuare l'operazione autonomamente all'interno dell'area riservata ai singoli professionisti nel portale del CoGeAPS. Ovviamente i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo per il triennio 2014/2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019. Chi riscontrasse difficoltà attuative nelle operazioni di recupero potrà rivolgersi alla nostra segreteria.

**ELEZIONI ORDINISTICHE - DM CON LE MODALITA' DI ATTUAZIONE**

Il Ministro della Salute pro tempore vigente in data 15 marzo 2018 ha firmato il decreto con le modalità di attuazione, come da articolo 4 della legge n.3/2018, per l'espletamento delle elezioni ordinistiche.

**ALLEGATO A PARTE - DM MIN.SALUTE 15.03.2018 (documento 070)**  
**Vedi legge n. 3/2018 in documento 034/2018**

**CONTINUA LA RACCOLTA FIRME DELLA FP-CGIL PENSIONATI PER  
ABOLIRE LA TRATTENUTA TFR DALLA BUSTA PAGA**

I dipendenti pubblici, assunti dal 1 gennaio 2001, sono ingiustamente sottoposti alla trattenuta previdenziale in busta paga del 2,5% per il Tfr anche se il codice civile prevede che il Tfr sia a totale carico del datore di lavoro.

Il passaggio dal trattamento di fine servizio (tfs) al trattamento di fine rapporto (tfr) per i dipendenti pubblici avvenne con l'accordo quadro stipulato tra l'Aran e le Confederazioni sindacali il 29 luglio del 1999.

L'accordo prevedeva che si introducesse il tfr per gli assunti dal 2001 e, allo stesso tempo, la possibilità di trasformare il tfs in tfr per tutti quelli che si fossero iscritti alla previdenza complementare.

Per non creare disparità di trattamento con i colleghi in servizio prima del 2001 cui non si applica la nuova norma perché continueranno a godere del precedente trattamento di fine rapporto con l'indennità premio di servizio e quindi sottoposti alla relativa contribuzione per la quota a carico del lavoratore, con Dpcm 20 dicembre 1999 venne previsto che tale trattenuta venisse operata su tutti, anche per coloro che sono stati messi a Tfr: l'importo ridotto viene però calcolato ai fini pensionistici e previdenziali. Nel contenzioso, apertosi, molte le sentenze che lo hanno però dichiarato illegittimo. Ecco dunque la raccolta firme (<https://www.fpcgil.it/2017/11/21/al-via-la-petizione-abolire-la-trattenuta-busta-paga-del-25-tfr/>) già oltre 20mila con tre richieste:

1. rivedere l'accordo Aran e Sindacati del 1999 che ha recepito il principio dell'invarianza retributiva;
2. stabilire l'ampliamento della base di calcolo del Tfr ed eliminare ogni ingiusta trattenuta;
3. ridurre i tempi di pagamento del Tfs e del Tfr adeguandoli a quelli del privato. Attualmente i tempi di pagamento decorrono dopo due anni a regime ordinario e fino a cinque anni andando in pensione utilizzando il cumulo pensionistico o l'Ape Social o per i lavoratori precoci.

Anche la Cisl ha aperto una raccolta firme: la Cisl Fp, federazione del pubblico impiego della Cisl che rappresenta lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e dei servizi, lancia l'offensiva in tribunale per ottenere l'equiparazione dei tempi di erogazione del tfs/tfr tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato.

Ne ha dato notizia il Segretario Generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, che, sulle colonne de Il Messaggero, ha spiegato di voler "sollevare il giudizio di legittimità costituzionale sulle norme vigenti". Le norme sotto esame "violerebbero il principio di eguaglianza dell'art. 2 e i contenuti dell'art. 36 della Costituzione". "Allontanando nel tempo la liquidazione della somma - chiarisce - la stessa perde progressivamente la proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, in ragione diretta del tempo trascorso e della conseguente erosione del potere d'acquisto della moneta".

## **CUMULO e TFR/TFS o IPS NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Cessando l'attività con pensionamento col cumulo gratuito quali le ripercussioni sul Tfr/Tfs o Ips? I termini per l'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto non inizieranno a decorrere dalla data di cessazione del servizio come accade di regola ma dal raggiungimento teorico della pensione di vecchiaia secondo i requisiti Fornero.

L'articolo 1, co. 196 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede:

*Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.*

Pertanto l'Tfr/Ips o Tfs del personale delle pubbliche amministrazioni che cessa dal servizio usufruendo del cumulo gratuito saranno erogate non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell'interessato, dell'età anagrafica prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.

Nell'attualità la prima rata verrà pagata non prima dei 66 anni e 7 mesi (attuale età pensionabile per uomini e donne) cui vanno aggiunti oltre ai 12 mesi di differimento previsto dalle varie leggi (legge Tremonti bis e stabilità 2014) ulteriori 105 giorni come massimo (tempi tecnici: l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore; il tempo previsto per tale trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). Ma attenzione: sono anche previsti dei differimenti annuali secondo gli importi da pagare: 1° rata importi sino a 50mila euro, 2° rata tra 50 e 100mila euro e 3° rata oltre i 100mila euro.

Nel privato la liquidazione viene mediamente pagata in 30 giorni ...

## **AGENZIA ENTRATE - GUIDA BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

E' stata pubblicata la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie.

Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all'Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

**Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all'Enea** - Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali. La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

**L'agevolazione per box e posti auto** - La detrazione spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

**L'Iva ridotta** - Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell'aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

**Le altre novità** - Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.


È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile. In tema di Iva agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l'intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all'autonomia funzionale delle "parti staccate" rispetto al manufatto principale. Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

La Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso:

**L'Agenzia > L'Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.**

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida+Ristrutturazioni+edilizie+2018.pdf>

## **ORA LEGALE 2018**



Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo.

Il cambio scatterà dunque nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo ovvero nel weekend subito successivo all'equinozio di primavera che cade il 21 marzo

**ASSEMBLEE, NESSUN OBBLIGO DI CONVOCARE L'INQUILINO** da Sole 24 ore - risposta 670 a cura di Matteo Rezzonico

**D** - In base all'articolo 10 della legge 392/1978, l'amministratore di condominio è obbligato a convocare anche il conduttore per l'approvazione del consuntivo annuale poiché quest'ultimo contiene l'indicazione delle spese che riguardano il servizio di riscaldamento - che normalmente comprendono le spese per il gasolio e la manutenzione della caldaia - e, in tal caso, è tenuto anche a inviargli il relativo rendiconto?

**R** - Allo stato, sebbene il novellato articolo 13 della , legge 431/1998, in materia di locazioni abitative, disponga che: « ... è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione (del contratto, ndr) nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta al conduttore e all'amministratore di condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6, del Codice Civile», non risulta un obbligo da parte dell'amministratore di condominio di convocare direttamente l'inquilino alle assemblee che riguardino le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Tanto più che né l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, in materia di convocazione dell'assemblea, né l'articolo 1136 del Codice civile, in materia di

costituzione dell'assemblea, si riferiscono espressamente al conduttore. D'altra parte, l'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 392/1978, tuttora vigente stabilisce che: «Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi». In tale contesto, l'amministratore di condominio non è neanche tenuto all'invio del rendiconto e riparto all'inquilino, che si può rivolgere al locatore (articolo 9 della legge 392/78).

## **CUMULO GRATUITO - S'INFIAMMA LA POLEMICA**

Inps e Casse privatizzate in polemica sui costi amministrativi per la gestione delle pratiche relative al cumulo dei contributi. Nessuno vuole pagare.

La normativa sul cumulo non si pronuncia riguardo alla divisione degli oneri gestionali, ma rimanda esplicitamente ad un accordo tra le parti. L'Inps ritiene che il costo debba essere sostenuto da tutti gli Enti coinvolti nella liquidazione, in misura proporzionale alle rispettive quote di pensione erogate.

Pare che il contendere sia del valore di 65 euro per pratica, ma moltiplicato per tante pratiche diventa una cifra ragguardevole.

Le Casse dei professionisti hanno però firmato in data 19 marzo le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via pec all'Inps, rimuovendo l'ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda.

“Con quest'atto le Casse intendono togliere ogni alibi all'Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l'adempimento di una legge. Se l'Istituto continuerà a non pagare, d'ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell'Inps”, precisa l'Adepp.

Allora? ..... speriamo .... Intanto sono passati oltre 15 mesi e i lavoratori attendono un loro diritto.

Sotto sotto forse c'è un altro boccone amaro, ma nessuno lo dice: in passato tanti di questi periodi contributivi erano invece incamerati ... i così detti contributi silenti?

## **CORTE DEI CONTI - SPESA SSN 2016**

La Corte dei Conti promuove il SSN 2016, ma i magistrati contabili sollecitano a tenere sotto controllo la spesa sanitaria perché la maggiore durata della vita e l'innovazione tecnologica di farmaci e dispositivi medici spingono inevitabilmente a un aumento della spesa. Da qui la necessità di monitorare le spese e valutare se le politiche di contenimento sono compatibili con queste nuove esigenze.

## **ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI Rapporto spesa SSN 2016 (documento 071)**

## **CONTRATTI SANITARIO CON STRAORDINARI OBBLIGATORI?**

Contratto infermieri campanello di allarme per orari straordinari obbligatori.

Le carenze di organico non si possono supplire con un surmenage di ore. Il sanitario come un camionista non è un “cavallo”, la professione impone sempre un lavoratore efficiente e non frustrato e massacrato di ore di lavoro... l'unico orario straordinario obbligatorio deve essere quello effettuato in seguito ad improvvise urgenze cliniche o effettive emergenze, ma non può essere una regola. Altre tipologie sono e dovranno essere sempre volontarie. Il lavoro straordinario non può essere uno strumento ordinario di programmazione, altrimenti non avrebbe senso l'uso dell'aggettivo

"straordinario"! ed essere una forma elusiva delle imposizioni previste da Bruxelles sul rispetto degli orari di lavoro...Italia peraltro già più volte richiamata e sanzionata.

## **PENSIONI - DAMIANO: "I DATI DEL FMI SULLA SPESA SONO UN FALSO IDEOLOGICO"** da sito F.Abruzzo

ROMA, 20 marzo 2018 - "L'analisi dell'FMI sull'incidenza della spesa pensionistica sul PIL è un falso ideologico". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, per commentare il Working paper sulle pensioni italiane pubblicato dal Fondo monetario internazionale. "Il dato del 16% di incidenza - spiega - non è nient'altro che il tentativo di aprire la strada a un ulteriore taglio della previdenza da parte di una istituzione da sempre non neutrale, come l'FMI, che ha una chiara impostazione liberista. Il 16% è il risultato delle fuorvianti tecniche di calcolo europee alle quali l'Istat non ha potuto o voluto sottrarsi. Ci vorrebbe almeno un po' di onestà intellettuale e ricordare che in Italia la previdenza e l'assistenza si sommano e, quindi, il mancato scorporo di quest'ultima dal calcolo dei costi dà un risultato sovrastimato. Ma non basta: si dimentica che la tassazione sulle pensioni è tra le più alte d'Europa e vale ogni anno 43 miliardi di euro che vengono restituiti allo Stato. Perché questo elemento non viene volutamente considerato? Depurata da assistenza e tassazione la spesa pensionistica in Italia incide solo per il 12% del PIL, perfettamente allineata con gli altri Paesi europei". "E' ora di finirla di farsi dettare le politiche sociali da istituzioni che non ci rappresentano, per poi stupirci se in Europa vincono i populistici e i demagoghi che si ergono a nuovi difensori dello Stato sociale con ricette estremiste e irrealizzabili", conclude. (ANSA).

## **BONUS BEBE' 2018**

Con la circolare 50 del l'Inps illustra i riflessi sul bonus bebè apportati dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 248-249).

**248.** L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

**249.** L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 248, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 248, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare la data di nascita (o adozione e affidamento) determina la durata della erogazione del sostegno alla natalità:

- nati entro il 31 dicembre 2017 bonus bebè durata triennale;
- nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 bonus bebè solo per 12 mesi.

Si ricorda, per la possibilità di cumulo della prestazione, che in caso di parto plurimo e/o adozione plurima avvenuta contestualmente andrà inoltrata autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. L'Inps precisa inoltre che la prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 50 del 19.03.2018 (documento 072)**



## **FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI**

### **Serie tematica "il Senso civico" dedicati alla Lotta alla mafia Peppino Impastato nel 40° anniversario della scomparsa**

Data di emissione il 21 marzo 2018



### **Serie tematica "il Senso civico" dedicati alla Lotta alla mafia Pino Puglisi nel 25° anniversario della scomparsa**

Data di emissione il 21 marzo 2018



## **ALLARME SULLE PENSIONI**

Si leggono in questi giorni stime sulla nostra spesa previdenziale con puntualizzazioni del FMI, dell'Ocse e della stessa Ragioneria generale: la spesa pensionistica in Italia sarebbe la più alta in Europa dopo quelle delle Grecia e si attesta al 16% del Pil. In recenti pubblicazioni di Alberto Brambilla i dati sarebbero nettamente inferiori... si parla per spesa pensioni di un 12%. Come al solito dunque si fa un unico fascio con le spese assistenziali, anche se per legge i conti dell'assistenza dovrebbero essere separati da quelli della previdenza.

Ma il giochetto serve: per gli economisti di Washington (il team del FMI che si occupa dell'Italia è guidato dall'ex commissario alla spending review Cottarelli) nessuna misura espansiva sarebbe possibile senza una riduzione della spesa per le pensioni. E ci risiamo ...

Con la presente l'Unpit vivamente protesta e chiede che venga rispettata la legge: tenere separate in bilanci distinti la spesa previdenziale e quella assistenziale (e tra questa i vari assegni sociali, le pensioni sociali prive di pregressa contribuzione, le integrazioni al minimo, ecc.).

## **INPS - PROCEDURA IN CASO DI INDEBITA PRESTAZIONE**

**PREVIDENZIALE** da Dpl Mo fonte Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 47 del 17 marzo 2018, con la quale riepiloga le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da

trattamenti di fine servizio/fine rapporto, alla luce del Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e rivisitate in ragione delle innovazioni normative.

Il recupero delle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dall'INPS ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi della normativa civilistica nonché di settore, di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme non erogabili o comunque erogate in eccedenza.

Gli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) presuppongono un rapporto obbligatorio, il cui soggetto creditore si identifica nell'INPS e quello debitore generalmente nella persona fisica che ha ricevuto la prestazione indebita, cioè il pensionato/iscritto ovvero, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, gli eventuali eredi ovvero i soggetti legittimati alla riscossione o ad operare sul conto di deposito. Talvolta, per le sole prestazioni pensionistiche, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio può essere individuato in altri soggetti, come accade in talune fattispecie peculiari della Gestione Pubblica, espressamente contemplate dalla normativa vigente, in cui il debito sorge in capo all'Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, che ha liquidato il trattamento pensionistico o certificato la posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore.

Per le sole prestazioni pensionistiche, il diritto alla ripetizione dell'indebitato, che in via generale soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica, è disciplinato da disposizioni che, derogando al dettato di cui al citato articolo 2033 c.c., individuano i presupposti per la sanatoria – integrale o parziale – delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, definendo un quadro normativo articolato, per la cui applicazione – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 47 del 16.03.2018 (documento 073)**

### **QUALE LA SPESA PER LE PENSIONI ?** dal sito di F.Abruzzo

PREVIDENZA. È sorprendente questa ulteriore e quasi patetica presa di posizione del FMI (Fondo monetario internazionale) contro i pensionati italiani, riguardo ai quali si tace invece che essi contribuiscono per oltre il 35% del gettito IRPEF, che diventa quasi il 95% con le imposte versate dai lavoratori dipendenti attivi. A questo proposito si dovrebbe essere trasparenti e riconoscere che in Italia per una pensione media l'aliquota marginale è del 33% mentre in Francia e in Germania è solo del 14%. È penoso pensare che una politica espansiva si debba fondare su un impoverimento generale della popolazione. Il peso della "spesa previdenziale pura" è pari all'11% del PIL, in linea con gli altri Paesi europei. Quindi non il 16% come si continua ad affermare da parte di FMI, OCSE e così via, con la commistione illegittima di previdenza ed assistenza. NO al "modello Grecia"!

a cura di Guglielmo Gandino

**Leggi in**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24657>